

CONVENZIONE

L'anno 2013 il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Sant'Anna Arresi (C.F. 81001910926) rappresentato legalmente dal Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Rita Maria Porrello, all'uopo autorizzata con apposito provvedimento,

E

L'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) - Cagliari - con sede in viale Poetto n. 312 Cagliari, C.F. 00468120928 rappresentata legalmente dal Presidente Dott.ssa Anna Paola Randazzo.

PREMESSO

- che il Comune di Sant'Anna Arresi intende avvalersi di servizi residenziali tutelari in Casa Protetta a favore di soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa;
- che l'A.I.A.S. gestisce una "Casa Protetta" nel Comune di Carbonia frazione Cortoghiana, autorizzata al funzionamento con Decreto dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità n. 3374/14289 del 31.12.1993 ai sensi della L.R. 4/88 art. 41;
- che l'A.I.A.S. gestisce una "Casa Protetta" nel Comune di Domusnovas, autorizzata al funzionamento con Decreto dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità n. 84/2070 del 26.02.1996 ai sensi della L.R. 4/88, art. 41;
- che l'A.I.A.S. gestisce una "Casa Protetta" nel Comune di Decimomannu autorizzata al funzionamento con Decreto

dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità n. 2018/8853 del 22.07.1996 ai sensi della L.R. 4/88, art. 41;

- che l'A.I.A.S. gestisce una "Casa Protetta" nel Comune di Aritzo autorizzata al funzionamento con decreto dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità n. 2045 del 29.07.1999 ai sensi della L.R. 4/88, art. 41;

- che l'A.I.A.S. gestisce una "Casa Protetta" nel Comune di Lanusei, autorizzata al funzionamento con Decreto dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità n. 155 del 22.02.2005, ai sensi della L.R. 4/88, art. 41.

- che l'A.I.A.S. gestisce una "Casa Protetta" nel Comune di Quartu Sant'Elena, autorizzata al funzionamento con Decreto dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità n. 1063 del 30.06.2000, ai sensi della L.R. 4/88, art. 41.

Tra il Comune di Sant'Anna Arresi e l'A.I.A.S. si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Sant'Anna Arresi stabilisce un rapporto di collaborazione con l'A.I.A.S. per l'erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore dei propri amministrati. I soggetti necessitanti di detti interventi, saranno avviati alla Casa Protetta muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale che s'impegna a liquidare il corrispettivo giornaliero di cui al successivo art. 3.

ART. 2

La Casa Protetta dell'A.I.A.S. garantisce, secondo gli standard individuati dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della L.R. n.23 del 23.12.2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 22.07.2008, i seguenti servizi:

- a) l'ospitalità in camere con un massimo di n. 3 letti;
- b) il vitto giornaliero consistente nella prima colazione, pranzo e cena nel rispetto della relativa tabella dietetica in dotazione alla Casa Protetta;
- c) la fruizione di spazi comuni per le attività ricreative (sala televisione, sala lettura, palestra, etc.);
- d) le prestazioni a carattere individualizzato finalizzate all'assistenza della persona nonché le attività di animazione di socializzazione finalizzate a migliorare la vita di relazione e sviluppare le capacità di autonoma iniziativa dell'utente.

Le prestazioni di cui sopra sono garantite da sistemi certificati di controllo della qualità, con personale qualificato e di comprovata esperienza professionale, in base all'organico stabilito dalla normativa vigente, il cui elenco è disponibile presso la Casa Protetta e per il quale sono applicate regolarmente le norme del CCNL di riferimento.

ART. 3

La retta giornaliera a carico del Comune è fissata in Euro 67,14 (sessantasette/14) quale corrispettivo per l'erogazione di tutte le prestazioni di cui ai punti a), b), c), d), dell'art. 2.

La presente convenzione decorre dal 1° Gennaio 2013 ed avrà valore fino al 31 Dicembre 2013. Si procederà all'eventuale proroga o rinnovo secondo le norme vigenti in materia, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Durante tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, qualora il soggetto assistito dovesse assentarsi temporaneamente, per qualsiasi motivo, la retta giornaliera dovrà essere comunque corrisposta con la riduzione del 25% a garanzia della conservazione del posto letto da parte della Casa Protetta.

Eventuali richieste di revisione delle rette sono collegate all'aumento del costo della vita, alla normativa generale in materia, nonché ai provvedimenti emanati dalla R.A.S. con deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 4

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute a trimestre posticipato, dietro presentazione, mensilmente, da parte dell' A.I.A.S. della contabilità firmata dal responsabile legale della stessa e corredate dai registri di presenza firmati dal responsabile della Casa Protetta. Dalle note contabili deve risultare, per ogni soggetto ricoverato, le presenze giornaliere relative al periodo di riferimento. Il pagamento delle rette deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della contabilità relativa all'ultimo mese del trimestre, con l'intesa che trascorso tale termine saranno applicati gli interessi secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 09.10.2002.

ART. 5

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C..

ART. 6

Il Comune di residenza dell'utente che sottoscrive la presente convenzione, attraverso il proprio servizio sociale ha la facoltà di effettuare periodiche visite alla comunità e di verificare le condizioni generali dell'utente e le prestazioni socio-assistenziali erogate. Restano di competenza del Comune in cui è ubicata la struttura le verifiche previste dall'art. 32 del Regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della L.R. n.23 del 23.12.2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 22.07.2008.

ART. 7

Sono escluse dalla presente convenzione tutte le prestazioni sanitarie generiche e specialistiche, le forniture farmaceutiche e gli eventuali ausili strumentali nonché le forniture di materiale di consumo personale dell'utente quali per esempio garze e bende, pannoloni, assorbenti, creme e detergenti, lamette, etc..

ART. 8

In caso di violazione delle norme del regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della L.R. n. 23 del 23.12.2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 22.07.2008, o di gravi inadempienze a carico dell'A.I.A.S. relative ad obblighi previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le

dovute diffide, il Comune può decidere la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza. La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'A.I.A.S. nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione. Nel caso di rescissione della convenzione per i motivi suesposti il Comune è tenuto ad individuare e porre in essere le soluzioni alternative più idonee per i ricoverati interessati.

ART. 9

Penà la nullità del contratto, l'A.I.A.S. si obbliga a comunicare al Comune, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

ART. 10

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso – ai sensi dell'art. 5, Il comma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le spese e le tasse relative alla stipula della stessa saranno ripartite al 50% tra i contraenti.

ART. 11

Per tutte le controversie è competente il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dei Servizi Sociali

Dott.ssa Rita Maria Porrello

Il Legale Rappresentante dell'A.I.A.S.

Dott.ssa Anna Paola Randazzo